

**Regione del Veneto
Comune di Saccolongo
Consorzio di Bonifica Bacchiglione****Rep. n. 1154****ACCORDO DI PROGRAMMA**

Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha previsto che i Consorzi di bonifica, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono stipulare convenzioni ed accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri Enti locali.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio (29/05/2018) tra le parti sotto elencate:

- Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Dott. Ing. Marco Puiatti;
- Consorzio di bonifica Bacchiglione rappresentato dal Presidente pro-tempore sig. Paolo Ferrareso;
- Comune di Saccolongo, rappresentato dal sindaco geom. Elisa Maggiolo;

PREMESSO CHE

La rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di bonifica trova completamento funzionale con una fitta maglia di scoline, fossi e capofossi di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La rete di fossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto limitata negli ultimi anni l'attività manutentoria, ridotta in molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle sponde; sono quindi venute a mancare importanti operazioni manutentorie periodiche relative allo spurgo del fondo e alla ripresa delle frane spondali, con la conseguente riduzione della funzionalità idraulica di tale importante quota della rete di scolo delle acque meteoriche.

Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta rete di scolo interpodereale e comunale, con riferimento anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di accogliere in un primo invaso le acque meteoriche - che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate. Diversamente, nella fascia collinare e pedemontana veneta, dove le acque di pioggia ricaricano la falda profonda, la rete idraulica che decorre lungo le proprietà private e le strade comunali assolve importanti ruoli idraulici; ciò in quanto la medesima deve veicolare nei corsi d'acqua principali la quota di precipitazioni che per le caratteristiche dei terreni agricoli o la impermeabilizzazione delle aree urbanizzate, non può penetrare nel suolo, raggiungendo la falda profonda.

Tali considerazioni portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente nel garantire la sicurezza idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano.

A tal proposito, la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, ha avviato una serie di attività finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l'invaso delle acque nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i problemi idraulici; la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli interventi in argomento i Comuni - anche associati tra loro nell'ambito del medesimo accordo di programma - possono attivarsi, assieme al Consorzio di bonifica e con il contributo della Giunta regionale e della proprietà consorziata, per intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di rimuovere le situazioni di criticità.

Il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/dei Comune/i interessato/i, ha redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo della Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel quale trovano illustrazione i lavori sulla rete idraulica non demaniale finalizzati a garantire la funzionalità delle opere di bonifica, favorendo il deflusso delle acque meteoriche, nonché l'abbassamento della falda freatica.

La Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 1767/2014, ha destinato al riconoscimento di contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli accordi di programma con i Comuni, l'importo complessivo di € 4.390.000,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per € 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 "Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 – Interventi per far fronte ai danni causati dall'innalzamento delle falde acquifere (Art. 18, c. 1, lett. g, l.r. 02/04/2014, n.11)" e per € 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 "Piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, l.r. 06/04/2012, n.13)".

Con deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzi di bonifica e Comuni. Inoltre con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, nel prendere atto delle domande presentate dai Consorzi di bonifica del Veneto, sono state ripartite le somme a disposizione per l'iniziativa in argomento impegnando, a favore del Consorzio di bonifica Bacchiglione, l'importo complessivo di € 745.000,00 a carico del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

1. Condizioni

Ai fini della sottoscrizione del presente accordo di programma tra la Giunta Regionale, il Consorzio di bonifica e il Comune, il Comune di conferma, quanto dichiarato e contenuto nell'apposito modello – allegato "A" del Decreto n. 341 del 22 ottobre 2014 integrato dalla DGR n. 2174 del 18/11/2014 ed inoltrato al Consorzio in data 22/11/2014, e più precisamente conferma che:

- la popolazione residente nel territorio comunale è inferiore ai 20.000 abitanti;
- il Regolamento comunale prevede che, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili in generale non provveda al ripristino e alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una Ordinanza del Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario;
- il Comune è dotato del Piano delle Acque;
- il Comune partecipa nella spesa per l'esecuzione degli interventi con una quota di cofinanziamento, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori e delle forniture da eseguire (al netto di IVA, spese connesse e oneri accessori), pari a € 31.000,00;
- di garantire che la soglia minima del 20% di cui al punto precedente sarà rispettata anche a conclusione dei lavori;
- la quota di spesa non coperta dal contributo regionale o che non potrà essere posta a carico dei privati per l'esecuzione e il mantenimento delle opere minori, rimarrà a carico del Comune;
- l'intervento previsto garantisce la funzionalità delle opere per il deflusso delle acque meteoriche nella rete idraulica di bonifica;

2. Finalità

Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte nella realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, conformemente a quanto previsto nei Piani delle Acque dei Comuni interessati, al fine di garantire un primo invaso delle acque meteoriche e la loro veicolazione, impedendo loro di cagionare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.

Gli interventi manutentori ammissibili a finanziamento sono riconducibili all'escavazione e messa in pristino della rete idraulica di competenza comunale, nonché di quella interpodereale, necessari per la rimozione delle situazioni di criticità idraulica del territorio; pertanto, sono esclusi dal presente accordo di programma gli interventi riguardanti i lavori e le forniture a esclusivo servizio della singola proprietà.

3. Individuazione degli interventi

Per risolvere le condizioni di criticità presenti nella maglia idraulica territoriale del Comune di Saccolongo, risulta necessario dare realizzazione agli interventi previsti nella progettazione che dovrà essere redatta a cura del Consorzio di bonifica Bacchiglione, sulla base dei elaborati progettuali allegati al

presente Accordo di Programma che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo, di seguito elencati:

- Relazione tecnico-descrittiva con individuazione degli interventi;
- Planimetria degli interventi.

Il quadro economico di spesa dei lavori da realizzare, è così articolato:

- lavori e forniture (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza)	€ 56.000,00
- spese generali e tecniche	€ 7.000,00
- imprevisti	€ 4.140,00
- I.V.A	€ 13.860,00

Qualora gli interventi prevedano lavori a carico dei privati e del Comune, i relativi importi, articolati per le diverse tipologie di opera (es. ripresa spondale, spurgo di fondo, risezionamento d'alveo, rifacimento manufatti di attraversamento, etc.), dovranno venir distinti nel quadro economico di spesa di cui sopra, in quanto oggetto di diversa modalità di copertura della spesa; in tali casi il progetto dovrà contenere apposito elaborato che individua le proprietà private interessate dai lavori, nonché quelle per le quali risulta necessario l'accesso durante l'esecuzione dei medesimi.

4. Copertura della spesa

Alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale del Comune di Saccolongo dell'importo complessivo di spesa di € 81.000,00, come da quadro economico di cui al precedente punto 3, concorrono:

- la Giunta regionale del Veneto per l'importo di € 50.000,00;
- il Comune di Saccolongo per l'importo di € 31.000,00;

Il contributo regionale di € 50.000,00 viene riconosciuto a favore del Consorzio di bonifica Bacchiglione con sede in Padova, che ha redatto il Piano degli interventi nel quale sono previsti i lavori di cui al presente Accordo di programma.

5. Interventi in sostituzione dei privati

Quando la realizzazione dell'intervento richieda l'accesso ad aree private, lo stesso potrà venir compiuto solo successivamente all'avvenuta notifica ai proprietari interessati dall'ordinanza di diffida - emessa dal competente organo comunale - ad effettuare i lavori manutentori di carattere straordinario sulle opere idrauliche minori, eliminando, se del caso, quelle che comportano perdita della funzionalità idraulica.

Nel caso di inadempienza dei proprietari all'ordinanza comunale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2009, i lavori potranno essere eseguiti - conformemente al progetto approvato dal Comune interessato - da parte del Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati, ponendo i relativi oneri a loro carico.

Con le medesime modalità potranno venir eseguiti i lavori e ripartiti i relativi oneri, qualora i proprietari interessati abbiano aderito volontariamente alla realizzazione dell'intervento in argomento.

6. Progettazione e approvazione delle opere

Alla progettazione degli interventi di cui al presente accordo di programma provvederà il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/i Comune/i, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, avvalendosi degli Uffici Tecnici consortili, ovvero di service esterni; a tal fine saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute anche per il proprio personale, purché adeguatamente rendicontate ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 27/2003.

Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.

Ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma provvederà a porre in essere ogni attività amministrativa connessa alle proprie competenze, al fine di garantire la realizzazione degli interventi manutentori in argomento con ogni possibile tempestività.

Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2009, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

Stante la natura degli interventi, che riguardano la maglia idraulica territoriale gravante principalmente sulla proprietà privata, l'approvazione del progetto delle opere in argomento è di competenza del/i Comune/i nel cui territorio ricadono i medesimi.

7. Modalità di realizzazione dei lavori

All'esecuzione dei lavori e forniture in appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti

8. Modalità di pagamento

Come comunicato in data 22/03/2018 con propria pec. (prot. consortile n. 3809 del 22/03/2018) il comune di Saccolongo è disponibile ad anticipare al Consorzio la propria quota di competenza prevista in € 31.000,00.

Il Comune di Saccolongo provvederà a ad effettuare il pagamento della suddetta quota di competenza (€ 31.000,00) entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo di programma mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria consortile acceso presso il Banco BPM S.p.A. – filiale di Padova codice IBAN IT 91 V 05034 12112 000000001525.

Il pagamento delle ulteriori quote a carico dei soggetti firmatari del presente accordo di programma sarà effettuato in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, sulla base della contabilità finale approvata con provvedimento del competente Organo consortile, della quale provvederà a prendere atto il/i Comune/i interessato/i entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del Consorzio.

La gestione delle risorse finanziarie regionali avverrà secondo le norme della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

9. Durata dei lavori

I lavori dovranno essere conclusi entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del provvedimento dell'organo comunale competente all'approvazione del progetto. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta su motivata richiesta formulata alla Direzione regionale competente dal Consorzio di bonifica per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi.

10. Disposizioni varie

E' ammessa la redazione di varianti alle opere di progetto la cui esecuzione e spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo di programma.

11. Modalità di sottoscrizione dell'Accordo

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

12. Registrazione e bolli

La registrazione del presente accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

13. Vigilanza sulla attuazione dell'accordo di collaborazione

L'attività di vigilanza sull'attuazione presente accordo é esercitata dal Direttore regionale della Direzione Difesa del Suolo o suo delegato.

14. Pubblicazione

Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto

Dott. Ing. Marco Puiatti

Per il Consorzio di bonifica Bacchiglione

Sig. Paolo Ferraresso

Per il Comune di Saccolongo




Geom. Elisa Maggiolo

Rapporto di verifica

Nome file: **Accordo firmato.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **11/06/2018 11:06:08 UTC**

Versione software: **ArubaSign 3.5.19**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Marco Puiatti	InfoCert Firma Qualificata 2	2	✓
2	 FERRARESSO PAOLO	InfoCert Firma Qualificata 2	3	✓
2	 Elisa Maggiolo	InfoCert Firma Qualificata 2	4	✓
	Appendice A		5	

(omissis)